

## **Allegato “Permessi sindacali”**

### **Capo II Dei permessi sindacali**

Le parti, inoltre, al fine di garantire una migliore gestione dei permessi sindacali, e in linea con quanto previsto all’art. 7, lett. b., Accordo 14 maggio 2014, concordano di sostituire, con effetto dal 1. gennaio 2015, i soli artt. 8, 11 e 13, Titolo II – Dei diritti sindacali del T.U. 21 luglio 1997, così come novellato dal Verbale di Accordo 8 gennaio 2002, e del 29 gennaio 2008, con il seguente:

#### **8. Permessi componenti r.s.u. e componenti organismi congiunti**

I componenti della r.s.u., dell’esecutivo, della struttura di rappresentanza delle r.s.u. e degli organismi congiunti hanno diritto a un monte ore annuo di permessi retribuiti.

Tale monte ore, comprensivo e assorbente delle spettanze relative a tutti i titoli legali e contrattuali vigenti, è così articolato:

- a. nelle unità produttive il cui organico sia pari o inferiore a 500 addetti, possono essere fruiti, da parte della r.s.u. complessivamente intesa, permessi sindacali retribuiti pari a 1,9 ore per addetto;
- b. nelle unità produttive il cui organico sia superiore a 500 e inferiore a 1.500 addetti, possono essere fruiti, da parte della r.s.u. complessivamente intesa, permessi sindacali retribuiti pari a 2,2 ore per addetto;
- c. nelle unità produttive il cui organico sia pari o superiore a 1.500 e inferiore a 2.000 addetti, possono essere fruiti, da parte della r.s.u. complessivamente intesa, permessi sindacali retribuiti pari a 3 ore per addetto;
- d. nelle unità produttive il cui organico sia pari o superiore a 2.000 addetti, possono essere fruiti, da parte della r.s.u. complessivamente intesa, permessi sindacali retribuiti pari a 3,4 ore per addetto.

Tale monte ore opera a copertura di tutte le ore impiegate in attività sindacale, in qualunque forma, in qualunque sede e a qualunque titolo espletata, compresi gli incontri con la direzione aziendale, così come opera a copertura di tutte le ore impiegate nelle attività degli organismi congiunti, comprese le sessioni congiunte nonché quelle preparatorie e istruttorie, con le sole eccezioni tassativamente indicate nel successivo articolo 9.

DICHIARAZIONE A VERBALE: Le parti si danno atto che il 30% del monte ore di cui al presente articolo è messo a disposizione delle Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali di riferimento. Al fine di permetterne la fruizione, pertanto,

le Segreterie provinciali medesime notificano previamente per iscritto alla direzione di sito interessata la destinazione di queste ore in capo ai singoli r.s.u..

NOTA A VERBALE: Non ha accesso al monte ore di cui al presente articolo il componente di organismi congiunti privo della qualifica stricto iure di r.s.u., purché a copertura di attività svolte in sessione congiunta.

NOTA A VERBALE: Agli effetti della determinazione dell'organico di cui al presente articolo, si computano come addetti i soli impiegati e operai in servizio attivo presso l'unità di riferimento, assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1. gennaio di ciascun anno per l'anno in corso.

CHIARIMENTO A VERBALE: Le spettanze regolate al presente articolo, con i relativi criteri di computo degli organici, sono riferite alle unità produttive le quali abbiano espresso attraverso elezioni le rispettive rappresentanze sindacali unitarie. Laddove nelle unità allo stato non "sindacalizzate" e pertanto non prese in considerazione (p.es.: Zanit, Elint, Holding, Disip, headquarter Professional, Electrolux Logistics, etc.) siano costituite ed elette ex A.I. vigenti, il regime dei diritti e dei permessi sindacali di queste sarà regolato in via esclusiva dall'art. 19 L.300/70, dal cit. A.I. e dal c.c.n.l..

## **11. Permessi componenti direttivi provinciali**

Il numero massimo di ore dei permessi sindacali retribuiti ex art. 30, 1. 300/70 e c.c.n.l. fruibile da parte dei componenti degli organi direttivi provinciali delle OO.SS.LL firmatarie è fissato nella misura complessiva di 3.870; quale somma delle diverse spettanze di ciascun sito. I criteri per la distribuzione fra i territori e i siti interessati sono stabiliti entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno dalle Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm e la discendente articolazione per sito e per organizzazione dei relativi permessi è notificata alle direzioni, nel rispetto del limite massimo previsto, dalle Segreterie provinciali Fim, Fiom, Uilm entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno.

NOTA A VERBALE: Eventuali e motivate richieste funzionali all'espletamento dell'incarico di dirigente sindacale provinciale ed eccedenti le disponibilità del presente articolo sono evase con la concessione di permessi non retribuiti, in quanto compatibili con le condizioni tecnico organizzative del sito, fermo restando quanto previsto dall'art. 13.

CHIARIMENTO A VERBALE: La regolamentazione all'accesso dei permessi di cui al presente articolo non trova applicazione nelle unità, società o aree non "sindacalizzate", per le quali vige in via esclusiva la disciplina di legge e di c.c.n.l..

## **13. Monte ore annuo Segreterie nazionali**

A disposizione delle Segreterie nazionali viene costituito un monte ore annuo pari a:

- 1.266 ore, per la Fim-Cisl,
- 1.266 ore, per la Fiom-Cgil,
- 1.266 ore, per la Uilm-Uil.

Tale monte ore potrà essere utilizzato disponendo la fruizione di appositi permessi sindacali retribuiti a favore di singoli dipendenti o di specifiche rappresentanze sindacali unitarie del Gruppo Electrolux. A tale scopo le Segreterie nazionali Fim-Fiom-Uilm indicano la suddivisione del relativo monte ore per sito o per territorio alla Direzione di Gruppo delegando, laddove necessario, le Segreterie provinciali Fim-Fiom-Uilm alla successiva ripartizione sul territorio che queste ultime dovranno notificare per iscritto alla direzione di sito interessata, nel rispetto dei limiti assegnati, per permetterne la fruizione.

Qualora, nel corso di un anno (1 gennaio - 31 dicembre), il monte ore de quo non sia stato completamente usufruito, il residuo può essere traslato all'anno successivo. Le disponibilità previste dal monte ore annuo de quo, inoltre, non potranno essere oggetto di anticipo a nessun titolo.